

Roma, 25 novembre 2004

Circolare n. 128/2004

Oggetto: Tributi - IRAP - Esame della Corte di Giustizia Europea.

Il 16 novembre scorso si è tenuta la prima udienza della Corte di Giustizia Europea in merito alla domanda pregiudiziale sollevata dalla Commissione Tributaria di Cremona circa l'incompatibilità dell'IRAP con la normativa comunitaria che vieta agli Stati membri di introdurre imposte sulle cifre d'affari simili all'imposta sul valore aggiunto (articolo 33 della VI Direttiva UE).

Com'è noto l'IRAP, in vigore dal 1998 (d.lgvo n.466/97), è dovuta da tutti i soggetti che esercitano un'attività produttiva e si applica sul cosiddetto "valore della produzione netta" che corrisponde sostanzialmente al valore aggiunto assoggettato all'Iva.

La sentenza finale della Corte di Giustizia dovrebbe essere emessa entro la prima metà del 2005; qualora la Corte si dovesse esprimere per l'illegittimità dell'IRAP la conseguenza sarebbe l'abolizione dell'imposta per il futuro; circa gli effetti retroattivi della sentenza, che comporterebbero la restituzione da parte del Fisco di circa 128 miliardi di euro, il Governo italiano ha chiesto di scongiurare questa ipotesi.

In effetti sembra altamente improbabile che la Corte Europea, pur non emettendo giudizi politici, possa sottovalutare le conseguenze devastanti che avrebbe la retroattività sul bilancio dello Stato italiano. Ad ogni buon conto le imprese per garantirsi l'eventuale restituzione dell'Irap pregressa possono presentare già da ora istanza di rimborso dei versamenti effettuati negli ultimi 48 mesi (termine di decadenza per i versamenti IRAP). Non dovrebbero beneficiare della restituzione le imprese che si sono avvalse dei condoni fiscali; si ritiene inoltre che siano esclusi gli enti non commerciali (es. associazioni di categoria).

L'istanza va inviata con Raccomandata R.R. alla locale Agenzia delle Entrate, ovvero alla Regione se quest'ultima ha assunto la competenza diretta alla gestione del tributo (nel dubbio si possono inviare istanze ad entrambe le amministrazioni; gli indirizzi sono reperibili rispettivamente sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.regioni.it). Si riporta di seguito un fac-simile della domanda, con riserva di comunicare tempestivamente ogni sviluppo della situazione.

FAC-SIMILE DOMANDA DI RIMBORSO IRAP

La sottoscritta cod. fisc	con sede legale
anato ain vianato aresio	
cod.fisc	
Premesso che	
in data ha effettuato il versamento di euroa ti Irap per l'anno	tolo di primo acconto
in data ha effettuato il versamento di euro a tit to Irap per l'anno	olo di secondo accon-
in data ha effettuato il versamento di euro Irap per l'anno	a titolo di saldo
(ripetere gli estremi di tutti i versamenti effettuati negli	ultimi 48 mesi)

Considerato che

le caratteristiche dell'Irap istituita con Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono quelle di un'imposta sulla cifra d'affari; infatti il presupposto dell'Irap è

l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi; l'Irap si applica al valore aggiunto globale della produzione determinato sulla base della differenza tra ricavi ed acquisti; l'ambito di applicazione dell'imposta consiste nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi nell'esercizio di impresa, arti o professioni ed inoltre l'imposta è applicata in misura proporzionale sulla base imponibile; pertanto l'Irap è illegittima perché è in contrasto con l'articolo 33 della direttiva 77/388/Cee del 17 maggio 1977 che vieta agli Stati Membri di introdurre qualsiasi imposta diritto o tassa che abbia carattero di imposta culla cifra d'affari:

imposta, diritto o tassa che abbia carattere di imposta sulla cifra d'affari;

Chiede che

venga disposto l'integrale rimborso delle somme sopra indicate con gli interessi di legge maturati e maturandi.

	In fede
li,	
f.to dr. Piero M. Luzzati	Confronta circ.re conf.le n.49/1998

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.